



ALLEGATO 1

(come emendato ed approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 28/04/202)

OGGETTO: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO IN TEMA DI RECINZIONI

Premesso che il PGT vigente in tema di recinzioni dispone nelle NTA che *"all'interno dei centri storici Le recinzioni tradizionali sono soggette a vincolo di conservazione.*

E' vietata la formazione di recinzioni che frazionino spazi liberi tipologicamente unitari.

Dove ammesso o in sostituzione delle esistenti recinzioni non di pregio le recinzioni possono essere realizzate con inferriate, realizzate con profilati semplici (quadri o tondi come elementi verticali, piatti come elementi orizzontali).

E' vietato l'impiego di profilati metallici a L, T, U, Z, ecc., di elementi scatolari e tubolari, di reti e grigliati, di materiali quali l'alluminio, l'acciaio inox e comunque di tutti i materiali diversi dal ferro verniciato.

In alternativa all'inferrata, dove coerente con i caratteri del contesto, non in contrasto con diritti di terzi e compatibile al soleggiamento ed alla ventilazione dei luoghi, è ammessa la formazione di recinzioni costituite da muro intonacato con le stesse tecniche e materiali previsti per le facciate degli edifici." (pag.42 NTA)

Per il resto del territorio viene prescritto che:

"Le nuove recinzioni, dove ammesse, dovranno essere realizzate con le seguenti modalità:

– la recinzione ed i relativi cancelli saranno realizzati completamente in legno naturale o impregnato limitando l'uso del metallo alla sola ferramenta di connessione, movimentazione o fissaggio con divieto di strutture metalliche di sostegno di qualunque tipo;

– la realizzazione di recinzioni non dovrà comportare significative modifiche all'andamento del terreno che dovrà mantenere, salvo modesti adeguamenti, la conformazione naturale;

– l'altezza massima complessiva delle recinzioni non potrà superare m 1,50 incluso il muretto di cm 50 massimo di altezza;

– alla recinzione in legno potranno essere abbinare una rete metallica di colore verde che comunque dovrà rimanere staccata di cm 10 dal terreno per permettere il passaggio di piccoli animali e/o una siepe di specie adatta all'ambiente in cui è collocata.

La realizzazione di recinzioni diverse da quelle in legno potrà essere consentita solo nei seguenti casi:

– quando, a giudizio della Commissione del paesaggio si tratti di recinzioni di pregio esistenti da ripristinare, completate o ampliare;

– quando risulti necessario per ragioni di sicurezza e/o imposto da specifiche normative;

– quando risulti necessario a protezione di edifici, impianti, attrezzature pubbliche o di interesse pubblico." (pag. 46 NTA).

Che il regolamento edilizio, risalente al 1984 ed ancora vigente e ma mai aggiornato rispetto rispetto al PGT vigente, in tema di recinzioni contiene la seguente disciplina all'art.51:

"Le recinzioni, aventi carattere definitivo, posate lungo le vie o piazze pubbliche o aperte al pubblico transito devono avere carattere decoroso, anche in relazione alla destinazione alla destinazione dell'area da recintare, e compatibile con l'ambiente.

*Le recinzioni nel territorio comunale non possono superare l'altezza massima di m. 2,00 e **devono essere prevalentemente trasparenti** almeno m.1,00 nella parte terminale, fatte*

pag 1 di 2



salve le recinzioni in zona territoriale omogenea D ed E.

Lungo le strade esistenti o previste dal P.R.G. le recinzioni devono osservare gli allineamenti e arretramenti idonei a consentire la realizzazione della sezione stradale prevista dal P.R.G. stesso.

Considerato che tra la disciplina delle NTA del PGT e del regolamento edilizio sono emersi dubbi applicativi in ragione delle seguenti "antinomie":

La disciplina sulle recinzioni contenuta nelle NTA del PGT ammette una sostanziale libertà nella realizzazione delle recinzioni anche in ferro là dove, assunto il favorevole parere della commissione per il paesaggio, il proprietario ritenga ricorrano problemi di sicurezza, senza dettare una specifica disciplina circa le modalità e le caratteristiche di costruzione delle recinzioni medesime.

L'altezza massima prevista dalle NTA del PGT è di 1,5 mt mentre nel regolamento è prescritta un'altezza massima di mt.2.

Per il solo centro storico le NTA del PGT viene prescritto l'obbligo di assicurare la permeabilità della recinzione al fine di assicurare il soleggiamento e la ventilazione della strada.

Nel regolamento edilizio viene prescritto che le recinzioni debbano essere "prevalentemente trasparenti" per almeno 1 mt nella parte terminale.

Il dubbio interpretativo investe sostanzialmente l'ammissibilità di recinzioni interamente tamponate a fronte della regola contenuta nel regolamento edilizio circa un rapporto di prevalenza tra parte tamponata e parte "trasparente" o "filtrante della recinzione".

Considerato che il quadro normativo attualmente vigente impone il mantenimento di una idonea visibilità attraverso le recinzioni nei centri abitati là dove il tamponamento costituisca un ostacolo alla visibilità nella circolazione pedonale, ciclistica od automobilistica nei centri abitati, a mente dell'art.18 del Codice della strada, rispondendo tale regola alla tutela dell'interesse pubblico alla sicurezza stradale;

che la disciplina del PGT vigente impone il mantenimento di rapporti di "trasparenza" nelle recinzioni nel centro storico al fine di assicurare un adeguato soleggiamento dei marciapiedi e delle strade, rispondendo all'interesse alla sicurezza stradale;

Richiamato l'art.13, comma 14-bis, della l.r. Lombardia n.12/2005 dispone che "I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione, rettifica e interpretazione autentica degli atti di PGT sono depositati presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico dell'amministrazione comunale e acquistano efficacia ai sensi del comma 11, lettera a).".

Ritenuto di procedere ad una interpretazione autentica al fine di assicurare coerenza nell'applicazione dell'art.51 del regolamento edilizio e la disciplina delle NTA nel senso che l'art.51 deve essere interpretato nel senso che "il rapporto di prevalenza delle parti trasparenti delle recinzioni per almeno 1 mt. "nella parte terminale" debba essere interpretato nel senso che tale "parte riguardi quelle al ridosso del confine di proprietà" a ridosso delle strade, marciapiedi, piazze al fine di assicurare la visibilità nella circolazione ed un adeguato livello di soleggiamento. **Per le medesime ragioni le parti "trasparenti" non potranno essere tamponate da elementi idonei a limitare la visibilità quali teli e siepi" tali da pregiudicare la sicurezza stradale.**